



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 26

ORDINANZA

n. 8 del 27-06-2024

Oggetto: Disposizioni in materia di Pubblica Incolumità e Sicurezza Urbana in occasione degli eventi legati alla stagione estiva 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di giugno,

IL SINDACO

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale da più di un decennio propone durante la stagione estiva, una serie di eventi di carattere culturale ed eno-gastronomico che si concentrano sia all'interno delle mura urbane di Monteprandone che nella centrale Piazza dell'Unità sita in Centobuchi;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale, la n. 26 del 21 marzo 2024, con la quale sono state definite le manifestazioni rientranti nella programmazione per l'anno in corso di sagre, manifestazioni e/o feste paesane (DCC n.15 del 22/04/2013);

DATO ATTO che tali eventi coinvolgeranno centinaia di persone il che impone rafforzare le misure di sicurezza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

VALUTATO che la vendita delle bevande alcoliche, consumate dagli acquirenti fuori dagli esercizi commerciali, contribuiscono ad alimentare problematiche di Ordine e Sicurezza Pubblica, e fenomeni di degrado urbano;

RITENUTO che l'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande sia integri che pericolosamente frantumati, possano costituire non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuiscono a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

DATO ATTO che, salvo le ipotesi di reato di cui agli artt. 635 (danneggiamento) e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;

ATTESO che le manifestazioni legate alla stagione estiva 2024 si concluderanno l'8 settembre;

CONSTATATA per i motivi sopra adottati, l'urgente necessità, al fine di tutelare l'interesse generale della collettività alla quiete e alla sicurezza pubblica, nonché la libera fruibilità dei beni comuni, di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza anche attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale;

VISTO l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO l'art. 54, comma 4 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e Civile Convivenza del Comune di Monteprandone ed in particolare l' Art.14 - Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche- il quale al comma 1 recita: *"Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, e precisamente dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici"*,

ORDINA

a far data dal **27 giugno 2024** all'**8 settembre 2024**, in occasione dei singoli eventi culturali ed enogastronomici rientranti nella programmazione delle sagre, manifestazioni e/o feste paesane di cui la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 22 aprile 2013, così come integrata dalla Deliberazione di Giunta Comunale, la n. 26 del 21 marzo 2024, di vietare **su tutto il territorio Comunale**, la vendita da asporto di bevande alcoliche e non alcoliche **in bottiglie di vetro o lattina**, disponendo che il consumo delle stesse possa avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.

AVVERTE

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall'art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad **€ 100,00** – oltre all'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito.

AVVERTE altresì

che nel caso di persone minorenni la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- Alla **Prefettura – UTG di Ascoli Piceno** per opportuna conoscenza;
- Alla **Questura di Ascoli Piceno** per quanto di eventuale competenza;
- al **5° Settore Polizia locale** per l'esecuzione della presente Ordinanza;
- agli **Organi di Polizia** aventi competenza sul territorio.

AVVERTE infine

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 27-06-2024 al 12-07-2024.

Li 27-06-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli